

R. G. n. 2346/2023



Tribunale Ordinario di Avellino

Settore Lavoro e Previdenza

Il Giudice designato per la trattazione della causa,
letto il ricorso che precede, proposto da BERCHICCI NICOLA nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;
vista l'istanza ex art. 151 c.p.c., e letti gli artt. 415 co. 2 e 416 co. 1 e 2 c.p.c.,

FISSA

per la comparizione delle parti e la discussione della domanda di merito, l'udienza del giorno **11.1.2024, ore 9:30.**

Rammenta che, ai sensi dell'art. 415 co. 5 c.p.c., tra la data di notificazione al resistente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Rammenta altresì che il resistente ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non potrà tenersi conto dei documenti per i quali non vi sia prova certa della tempestiva produzione.

Sin da ora, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., dispone la sostituzione dell'udienza di cui sopra con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine perentorio fino alle stesse date suindicate.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., giusta richiesta espressa da parte ricorrente, dispone la notificazione ai potenziali controinteressati attraverso il sistema telematico appositamente istituito dal Ministero dell'Istruzione.

Onera parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta entro il termine di 15 giorni dopo la comunicazione del presente decreto, seguendo la procedura indicata all'indirizzo web <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-4527>, nonché di provvedere a documentare l'avvenuta presa in carico della richiesta e la pubblicazione (se già avvenuta) entro l'udienza sopra fissata, depositando apposita attestazione del competente Ufficio ministeriale.

Avvisa che il predetto termine di 15 giorni è perentorio.

Avellino, 01/09/2023

Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo

